
Ravvedimento operoso

Entro un anno dal termine di pagamento è possibile sanare l'eventuale **omesso, incompleto o tardivo** versamento del diritto annuale applicando il ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 del [D.M. 27 gennaio 2005, n. 54](#) del Ministero delle Attività Produttive.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE — La corretta modalità di applicazione del ravvedimento operoso alle violazioni di pagamento del diritto annuale è stata definita dalla [Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C](#) del Ministero delle attività produttive e dalla [Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574](#) del Ministero dello Sviluppo Economico.

MISURE DELLA SANZIONE — Le misure della sanzione ridotta in applicazione del ravvedimento alle violazioni di pagamento del diritto annuale, sono state confermate dalla [Circolare 30 dicembre 2008, n. 62417](#) e dalla [Circolare 6 febbraio 2015, n. 16919](#) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale è necessario versare:

1. l'importo del **diritto annuale**. In caso di pagamento **omesso** è necessario corrispondere l'intero importo dovuto. In caso di pagamento **incompleto**, effettuato entro il *termine ordinario* di pagamento oppure entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, è necessario versare la quota di diritto annuale ancora dovuta a integrazione. Qualora il pagamento sia stato già effettuato ma in modo **tardivo**, è possibile applicare il ravvedimento operoso, comunque non oltre un anno dal *termine ordinario* di pagamento, versando gli interessi legali e la sanzione secondo le percentuali sotto indicate;
2. gli **interessi legali** calcolati a decorrere dal termine di pagamento;
3. la **sanzione** calcolata sull'importo del diritto annuale non pagato o pagato tardivamente, pari al:
 - **3,75%** in caso di ravvedimento effettuato entro trenta giorni dal *termine ordinario* di pagamento;
 - **6%** in caso di ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal *termine ordinario* di pagamento.

In caso di **omesso pagamento**, cioè nel caso in cui il diritto non sia stato versato, né entro il *termine ordinario* di pagamento né entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal *termine ordinario* di

pagamento.

Qualora invece il pagamento sia già stato effettuato ma in modo **incompleto**, entro il *termine ordinario* di pagamento oppure entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, in tal caso avendo cura di versare anche lo 0,40%.

Tali disposizioni sono contenute nella [Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574](#) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il pagamento va effettuato tramite **modello F24 (Sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **3850** per il diritto annuale;
- **3851** per gli interessi;
- **3852** per la sanzione.

AVVERTENZE

Il ravvedimento non è efficace:

- **in caso di versamento non contestuale degli importi;**
- **se effettuato oltre un anno dal termine di pagamento del diritto annuale.**

In caso di ravvedimento per tardiva presentazione del mod. F24 a saldo zero, **non può essere utilizzato il codice tributo 8911** perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Lun 27 Set, 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)

Rate